

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

C O P I A

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA I.M.U.) E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2020.

Nr. Progr. **19**

Data **24/06/2020**

Seduta NR. **2**

Adunanza **STRAORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data 24/06/2020 alle ore 21:17.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
ERRIQUEZ ALESSANDRO	S	GAMBETTA VALERIA	S		
GIOVANNINI MICHELE	S	RESCA PAOLO	S		
RAISA TIZIANA	S	MACCAFERRI GIUSEPPE	S		
FAELLA ALICE	S	FAGIOLI ELENA	S		
COCCHI ANDREA	S	DARDI FULVIA	S		
MORELLI PAOLA	S	CINQUE GIOVANNI	S		
TOSTO LUCIA	S				
Totale Presenti: 13			Totali Assenti: 0		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assessori Esterni: SERUTI DARIO

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE** del Comune, **DOTT. VINCENZO ERRICO**.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, il Sig. **ALESSANDRO ERRIQUEZ** dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg. :

, , ,

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA I.M.U.) E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2020.

Il Consiglio del Comune di Castello d'Argile, previa osservanza di quanto previsto dal provvedimento del Sindaco – Decreto n. 5 datato 12.05.2020, si è riunito, in modalità telematica mediante videoconferenza.

Il Sindaco, assume la Presidenza, dalla “Sala del Consiglio” ubicata presso la sede del Comune di Castello d'Argile, Piazza Gadani n. 2, Castello d'Argile (BO), in collegamento telematico da remoto, mediante l'utilizzo della piattaforma Google Hangouts meet, come attestato dalla registrazione della seduta.

Partecipa in aula ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario comunale, Vincenzo Errico.

L'identità dei Consiglieri comunali e dell'Assessore esterno, tutti collegati da remoto in videoconferenza, è accertata dal Segretario comunale il quale, inoltre, attesta il regolare svolgimento in tale modalità della seduta medesima.

Il Sindaco-Presidente, Alessandro Enriquez, invita il Consigliere M. Giovannini ad illustrare l'argomento in oggetto. Il Consigliere M. Giovannini, sulla scorta delle favorevoli risultanze istruttorie poste in essere dal competente ufficio e dei conseguenti pareri favorevoli resi dall'ufficio medesimo, illustra all'Assemblea la proposta di deliberazione di seguito, integralmente, riportata.

E' collegata da remoto la Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Cinzia Bovina, per fornire eventuali chiarimenti se richiesti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Visto l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle norme riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto l'articolo 1, comma 748 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

l'articolo 1, comma 749 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

- Visto** l'articolo 1, comma 752 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- Visto** l'articolo 1, comma 753 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- l'articolo 1, comma 754 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- Visto** l'articolo 177 del DL 34/2020, rubricato Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico, in forza del quale, "In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- Visto** l'articolo 1, comma 756 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021 il Comune ha la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- Considerato** che il suddetto decreto non è ancora stato pubblicato;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;
- che ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- che, pertanto, l'articolo 1, comma 757 della legge n. 160 del 2019, in base al quale la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, pena inefficacia della stessa, opererà solo a decorrere dall'anno di imposta 2021;
- Richiamata** la propria deliberazione n. 60 del 18/12/2019, esecutiva, concernente "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022", con cui sono state confermate per l'annualità 2020:

1) le aliquote e le detrazioni d'imposta IMU deliberate con proprio atto n. 9 del 27/03/2015, esecutivo, nelle seguenti misure:

- a) abitazione principale nella misura del **4,8‰** per abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) abitazione e pertinenze locate a canone concordato – art. 2 comma 3 Legge 431/1998 nella misura del **5,00‰**
 - c) alloggi regolarmente assegnati all'Azienda Casa Emilia-Romagna Spa nella misura del **4,8‰**
 - d) una sola unità immobiliare ad uso abitativo, escluse quelle classificate nelle categorie A/1- A/8 – A/9 e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale nella misura del **6‰**
 - e) tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra indicati nella misura del **10,6‰**
 - f) la detrazione base di € 200, per le seguenti tipologie:
 - abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A/1-A/8-A/9);
 - alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Casa Emilia-Romagna S.p.A.;
 - g) per l'applicazione delle ulteriori agevolazioni relative alle unità immobiliari:
 - locate a canone concordato – art. 2 comma 3 L. n. 431/1998;
 - una sola unità immobiliare ad uso abitativo, escluse quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9, e relative pertinenze (C/2 - C/6 - C/7) concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
- i “soggetti passivi” interessati devono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste, mediante dichiarazione sostitutiva come disposto dall'art. 4, comma 5, del vigente Regolamento Generale delle Entrate, entro l'anno d'imposta in cui le medesime si verificano. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva avrà effetto fintanto che non interverranno modifiche a quanto dichiarato;

2) le aliquote TASI deliberate con proprio atto n. 10 del 27/03/2015, esecutivo, nelle seguenti misure:

- a) abitazione principale nella misura del **1,2 ‰** per abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- b) tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle sopra indicate **0,0‰**

Considerato che per garantire gli equilibri di bilancio l'Ente deve approvare le aliquote IMU per l'anno di imposta 2020 tenendo conto del fatto di dover garantire comunque l'acquisizione del gettito ex TASI facendolo confluire nel gettito della nuova IMU;

Ritenuto per i motivi sopra espressi di dover approvare per l'anno 2020

1) le aliquote IMU nella seguente misura:

- a) abitazione principale nella misura del **6,0‰** per abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;
- b) abitazione e pertinenze locate a canone concordato – art. 2 comma 3 Legge 431/1998 nella misura del **5,00‰**
- c) alloggi regolarmente assegnati all'Azienda Casa Emilia-Romagna Spa nella misura del **4,8‰**
- d) una sola unità immobiliare ad uso abitativo, escluse quelle classificate nelle categorie A/1- A/8 – A/9 e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale nella misura del **6‰**
- e) tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra indicati nella misura del **10,6‰**;

2) **la detrazione** base di € 200,00 per le seguenti tipologie:

- abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A/1-A/8-A/9);
- alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Casa Emilia-Romagna S.p.A.;

- 3) per l'applicazione delle ulteriori agevolazioni relative alle unità immobiliari:
- locate a canone concordato – art. 2 comma 3 L. n. 431/1998;
 - una sola unità immobiliare ad uso abitativo, escluse quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9, e relative pertinenze (C/2 - C/6 - C/7) concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
- i “soggetti passivi” interessati, di cui al presente punto 3., devono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste, mediante dichiarazione sostitutiva come disposto dall'art. 4, comma 5, del vigente Regolamento Generale delle Entrate, entro l'anno d'imposta in cui le medesime si verificano. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva avrà effetto fintanto che non interverranno modifiche a quanto dichiarato;

Visto l'articolo 1, comma 779 della L. 160/2019 secondo il quale le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'articolo 1, comma 779 della L. 160/2019 in base al quale, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Visto l'articolo 138 del DL 34/2020 per effetto del quale sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che, in conseguenza delle abrogazioni di cui al predetto articolo 138 del DL 34/2020, sono stati allineati i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU e del regolamento IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

il Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020;

il Decreto del 28 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2020;

il Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 e in particolare il comma 2 dell'articolo 107 dello stesso, in forza del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2020;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs 267/2000

D E L I B E R A

per i motivi e scopi di cui in premessa e che di seguito di intendono integralmente riportati:

1. di determinare per l'anno 2020 la misura delle aliquote dell'Imposta municipale propria "Nuova IMU" come segue:
 - a) abitazione principale nella misura del **6,0‰** per abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - b) abitazione e pertinenze locatè a canone concordato – art. 2 comma 3 Legge 431/1998 nella misura del **5,00‰**
 - c) alloggi regolarmente assegnati all'Azienda Casa Emilia-Romagna Spa nella misura del **4,8‰**
 - d) una sola unità immobiliare ad uso abitativo, escluse quelle classificate nelle categorie A/1- A/8 – A/9 e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale nella misura del **6‰**
 - e) tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra indicati nella misura del **10,6‰**;
2. di determinare la detrazione base di € 200,00 per le seguenti tipologie:
 - abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A/1-A/8-A/9);
 - alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Casa Emilia-Romagna S.p.A.;
3. per l'applicazione delle ulteriori agevolazioni relative alle unità immobiliari:
 - locatè a canone concordato – art. 2 comma 3 L. n. 431/1998;
 - una sola unità immobiliare ad uso abitativo, escluse quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9, e relative pertinenze (C/2 - C/6 - C/7) concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;i "soggetti passivi" interessati, di cui al presente punto 3., devono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste, mediante dichiarazione sostitutiva come disposto dall'art. 4, comma 5, del vigente Regolamento Generale delle Entrate, entro l'anno d'imposta in cui le medesime si verificano. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva avrà effetto fintanto che non interverranno modifiche a quanto dichiarato;
4. di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

A conclusione della relazione illustrativa, il Sindaco-Presidente, dichiara aperta la fase della discussione. Nessun Consigliere chiede di intervenire e nessuna dichiarazione di voto viene resa. Pertanto, il Sindaco-Presidente, mette ai voti la proposta di deliberazione in precedenza illustrata. L'esito della votazione, resa per appello nominale effettuato dal Segretario comunale, e voto palese mediante affermazione vocale-audio, è il seguente:

Presenti n. 13, votanti n. 9

Favorevoli n. 9 (la componente di maggioranza + il Sindaco)

Contrari n. 0

Astenuti n. 4 (Consiglieri: G. Maccaferri; E. Fagioli, F. Dardi, G. Cinque)

La proposta di deliberazione E' APPROVATA.



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Provincia di Bologna

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO TRIBUTI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 24/06/2020

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA I.M.U.) E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267.

Favorevole

Contrario

Lì, 22/06/2020

FIRMATO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to BOVINA CINZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Provincia di Bologna

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO TRIBUTI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 24/06/2020

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA I.M.U.) E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2020.

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

] Favorevole

] Contrario

] Non dovuto

Lì, 22/06/2020

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to BOVINA CINZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 24/06/2020

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA I.M.U.) E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2020.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/07/2020, poichè:

decorsi i termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

Addì, 27/07/2020

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to ELENA MANFERRARI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 24/06/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to ALESSANDRO ERRIQUEZ

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. VINCENZO ERRICO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale,in carta libera
e consta di Nr. fogli _____ .

Catello d'Argile, lì 14/07/2020

ISTRUTTORE DIRETTIVO

ELENA MANFERRARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 24/06/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **14/07/2020** al **29/07/2020** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Castello d'Argile, lì 14/07/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to ELENA MANFERRARI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale, in carta libera
e consta di Nr. fogli _____ .

Catello d'Argile, lì 14/07/2020

ISTRUTTORE DIRETTIVO
ELENA MANFERRARI
